

**COMUNE DI CINGOLI (PROVINCIA DI MACERATA) REP. N .**

PROROGA E VOLTURAZIONE CONVENZIONE PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ATTUAZIONE DI UN PROGETTO PER LA COLTIVAZIONE ED IL RECUPERO AMBIENTALE DI UNA CAVA DI GHIAIA E SABBIA, DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 71/97 E s.m.

L'anno duemiladiciannove addi ..... del mese di ..... avanti a me Dott.ssa Stella Sabbatini , Segretario Generale del Comune di Cingoli, si sono costituiti: l'Ing. Emanuele Brunacci nato a Macerata il 25.12.1956, Funzionario Responsabile del IV Settore Ufficio Tecnico il quale interviene al presente atto non in proprio ma in nome, conto ed interesse del Comune di Cingoli C.F. 00129810438, a quanto in fra autorizzato con delibera di Giunta Municipale in data ..... n° .....; - la Sig.ra : Federici Quartina, nata a Monte Roberto (AN) il 17.03.1933 , in qualità di Amministratore Unico della ditta INERTI ESINO SRL con sede in Castelbellino (AN) Via Curiel n. 6 P.IVA n.02664000425.

Le parti sopra costituite, della cui identità io Segretario rogante sono personalmente certo, dichiarano di rinunciare all'assistenza dei testimoni e lo fanno con il mio consenso.

#### PREMESSO

Che la Giunta Municipale con atto n. .... del .....divenuto esecutivo ai sensi di legge, ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art.12 della L.R. 71/97 alla volturazione dell'originaria Convenzione n. rep.11550 del 17.11.2005 dalla Ditta Cava Mancini SAS (ex. Cava Dalmazi, ex. Cava Gola della Rossa) alla Ditta Inerti Esino Srl e al rinnovo della stessa Convenzione per l'attuazione di un progetto di recupero ambientale ed escavazione a favore della nuova ditta Inerti Esino Srl, in loc. Cervidone fino al 04.03.2021, data di scadenza della precedente proroga di cui alla

convenzione n. rep. 11924 del 01.12.2010; che la medesima Giunta Municipale con lo stesso atto ha accertato che la ditta Inerti Esino Srl, ha i requisiti e i pareri previsti dalla L.R n.71/97; che la ditta Inerti Esino Srl ha prodotto apposita dichiarazione con la quale gli interessati attestano che nei propri confronti non sussistano le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.10 della Legge 31 maggio 1965 n.575;

#### TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto appresso :

ART. 1 - La premessa in narrativa forma parte integrante del presente atto.

ART. 2 - L'Ing. Emanuele Brunacci autorizzato con delibera n.----- del----- a rappresentare in questo atto il Comune di Cingoli dispone il rinnovo e voltura dell'autorizzazione dell'attività di recupero e coltivazione, con proroga fino al 04.03.2021 con decorrenza dalla data 08.10.2012, scadenza della precedente atto di autorizzazione di proroga, rep. n.11924 del 01/12/2010 della ditta ex Cava Mancini S.a.s. ora Inerti Esino Srl in località Cervidone, per la prosecuzione dell'esercizio dell'attività estrattiva sul fondo rustico distinto al C.T. del Comune di Cingoli al Foglio n. 6 mappali n. 317 porz.,315 porz.,101 porz. , della superficie complessiva 23.980 mq, meglio individuate nella planimetria catastale in scala 1:2000 allegata al progetto nell'originaria Convenzione n. rep. 11550 del 17.11.2005;

ART. 3 - La Ditta Inerti Esino srl, assume l'obbligo di esercitare la prosecuzione dell'esercizio dell'attività estrattiva agli stessi patti e condizioni fissati nella originaria convenzione di autorizzazione richiamata in premessa e nel rispetto delle vigenti normative in materia;

ART. 4 - Le parti si danno atto che la ditta ha prodotto una polizza fideiussoria con la compagnia di Assicurazioni "Allianz RAS" n° 05864416 stipulata il 26.10.2005

regolarmente rinnovata, per l'importo di EURO 412.000,00 vincolata a favore del Comune di Cingoli, a garanzia del recupero ambientale dell'area e dei relativi costi qualora non faccia fronte alle spese necessarie per le operazioni di accertamento connesse con l'inizio e l'ultimazione dei lavori di coltivazione, a carico del titolare dell'autorizzazione, la garanzia non potrà comunque essere svincolata prima dell'avvenuto accertamento del completo recupero dell'area ;

ART. 5 - Le parti si danno reciprocamente atto che restano ferme tutte le altre clausole previste dalla convenzione originaria del 17/11/2005 rep.11550 sopra citata;

ART. 6 - Ai fini dell'imposta di registro le parti dichiarano che il valore della presente convenzione è pari a € 715,78; l'attività è soggetta ad IVA e pertanto la proroga va registrata a tassa fissa;

ART. 7- Tutte le spese della presente proroga ivi inclusi gli oneri di trascrizione sono a carico della ditta Inerti Esino Srl;

ART. 8 - Quest'atto da me Segretario Comunale ricevuto e scritto su facciate 2 oltre la presente, di fogli bollati 1 viene da me letto alle parti le quali riconoscendo che il contenuto di esso è conforme alla loro volontà con me lo sottoscrivono.

ART. 9 – Le parti si danno atto che essendo lo strumento della proroga uno strumento straordinario , l'eventuale richiesta d'ulteriori proroghe oltre alla presente sarà soggetta ad automatica verifica dei reali quantitativi residui di materiale che restano ancora da scavare da parte di un professionista abilitato , incaricato da quest'Amministrazione e a spese della Ditta.

La Ditta  
Inerti Esino Srl

Il Funzionario del Settore Urbanistica  
Ing. Emanuele Brunacci

Il Segretario Generale  
Dott.ssa Stella Sabbatini